

base di un'autorizzazione – licenza non esclusiva –, percepiscono in nome proprio, ma per conto di tali titolari, remunerazioni per la comunicazione al pubblico delle opere musicali.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli organismi di gestione collettiva, quando percepiscono dagli organizzatori di spettacoli remunerazioni per il diritto di comunicazione al pubblico delle opere musicali, agiscono in qualità di soggetto passivo ai sensi dell'articolo 28 della direttiva IVA e siano obbligati a emettere fatture con IVA compresa ai rispettivi organizzatori di spettacoli, e se, quando agli autori e agli altri titolari di diritti d'autore di opere musicali vengono distribuite remunerazioni, essi, a loro volta, debbano emettere fatture con IVA compresa all'organismo di gestione collettiva.

---

(<sup>1</sup>) GU 2006, L 347, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha  
(Spagna) l'11 luglio 2019 – PO/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real**

**(Causa C-531/19)**

(2019/C 372/10)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

**Parti**

*Ricorrente:* PO

*Resistente:* Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

**Questione pregiudiziale**

Se sia compatibile con l'articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (<sup>1</sup>), e con *inter alia* – le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 dicembre 2017 (C-636/16 (<sup>2</sup>)) e dell'8 dicembre 2011 (C-371/08 (<sup>3</sup>)), un'interpretazione come quella contenuta nelle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 19 febbraio 2019, n. 191, ricorso per cassazione 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580), e del 27 febbraio 2019, n. 257, ricorso per cassazione 5809/2017 (ECLI:ES:TS:2019:663), conformemente alla quale, attraverso un'interpretazione della direttiva 2001/40/CE (<sup>4</sup>), si può giungere ad affermare che qualsiasi cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punito con una pena privativa della libertà di almeno un anno può e deve essere oggetto di allontanamento in maniera «automatica», vale a dire, senza che occorra valutarne la situazione personale, familiare, sociale o lavorativa.

---

(<sup>1</sup>) GU 2004, L 16, pag. 44.

(<sup>2</sup>) Sentenza del 7 dicembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).

(<sup>3</sup>) Sentenza dell'8 dicembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).

(<sup>4</sup>) Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU 2001, L 149, pag. 34).